

Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari

183/12

Roma, 12 marzo 2012

Preg.mi Presidenti Regionali Aris LORO SEDI

Servizio Lavoro e Relazioni Sindacali

anni Costantino

Verbale accordo su detassazione per il personale medico (ccnl Aris/Cimop).

In allegato alla presente si trasmette copia del verbale sottoscritto unitamente alla Cimop in data odierna, mediante il quale è stato predisposto un modello di accordo sindacale che – stipulato in sede regionale – potrà consentire alle singole strutture interessate di applicare la c.d. detassazione anche al personale medico al quale si applica il ccnl Aris/Cimop.

Come noto, negli anni passati, tale agevolazione fiscale è stata applicata a tutti i dipendenti del settore privato, entro ben determinati limiti reddituali.

In particolare, per l'anno 2011, l'art. 1, comma 147, 1. 220/2010 ha previsto la possibilità di beneficiare del suddetto regime di vantaggio solamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Quanto al 2012, invece, i limiti reddituali per l'applicazione della detassazione non sono ancora stati stabiliti, ma – ai sensi dell'art. 33, comma 12, 1. 183/2011 – dovranno essere fissati da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attesa di tale provvedimento, nondimeno, appare comunque opportuno stipulare un accordo in materia di detassazione, al fine di rendere applicabile l'agevolazione di cui trattasi sin dalle prime retribuzioni del 2012.

In proposito, infatti, si rammenta che gli accordi (territoriale o aziendali) in materia di detassazione non possono avere effetto retroattivo e, pertanto, consentono l'applicazione di tale regime fiscale solamente per le somme erogate successivamente alla loro stipula.

Le singole strutture, poi – una volta emanato il decreto di cui all'art. 33 l. 183/2011 – potranno applicare la detassazione nei confronti dei medici aventi diritto, eventualmente operando dei conguagli in favore degli stessi per i mesi precedenti (a decorrere dalla data di stipula dell'accordo territoriale).

Infine, si segnala l'opportunità di depositare il verbale di accordo in questione presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di regione (Ministero del Lavoro, circ. 139/1996) entro 30 giorni dalla data di stipula, al fine di consentire al personale medico di poter eventualmente beneficiare anche della decontribuzione, ove ciò sia consentito dall'apposito decreto in materia di sgravi contributivi che dovrà all'uopo essere emanato – come ogni anno – dal Ministero del Lavoro.

Con i più cordiali saluti.

- allegato

Mar

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 12 marzo 2012, presso la sede nazionale Aris, sita in Roma, al largo della Sanità Militare 60, si sono incontrati:

- per l'Aris, il responsabile delle relazioni sindacali, avv. Giovanni Costantino e l'avv. Teresa Chiodo;
- per la Cimop: il Segretario Nazionale Fausto Campanozzi ed il Consigliere Nazionale Luca Putignano.

Premesso che:

- il Ministero del Lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con circolare n. 3 del 14 febbraio 2011, hanno ritenuto che, sulla base dell'art. 53 d.l. 78/2010, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 potessero essere agevolate a condizione che fossero erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia;
- la medesima circolare consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- l'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha sostanzialmente reiterato, per il 2012, i requisiti sostanziali per l'applicazione delle agevolazioni in questione, ferma restando la successiva (e non ancora emanata) disciplina dei limiti quantitativi e reddituali.

Tutto ciò premesso,

le parti hanno definito uno schema di verbale da sottoporre a tutte le sedi regionali, al fine di consentire al personale medico di usufruire di accordi finalizzati alla defiscalizzazione degli istituti contrattuali ivi esplicitamente richiamati.

Amri An and

Letto, confermato e sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data	, alle ore	, presso i locali della	si sono incontrati:
- per l'Aris Reg	gionale:		
- per la Cimop			

- Premesso che, ai sensi dell'art. 26 d.l. 98/2011, per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa possono essere assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.
- Premesso che ai sensi dell'art. 22, comma 6, l. 183/2011 la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
- Premesso che il Ministero del Lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con la circolare n. 3 del 14 febbraio 2011 sulla base della normativa vigente per l'anno 2011, del tutto analoga rispetto a quella emanata per il 2012 hanno previsto la possibilità di stipulare appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le parti, al fine di consentire al personale medico di poter beneficiare per l'anno 2012 dei benefici di cui all'art. 26 d.l. 98/2011, convengono di recepire in sede regionale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale per il personale medico dipendente dalle case di cura private, che qui devono intendersi integralmente riportati:

- somme erogate per periodi di ferie (art. 18 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
- lavoro supplementare e straordinario (art. 15 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 53 del ccnl);

8

Minjam

all &

- lavoro notturno e festivo (art. 47 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 53 del ccnl);
- indennità per la pronta disponibilità (art. 20 del ccnl);

[inserire/eliminare gli eventuali compensi che si ritengano/non si ritengano correlati ad incrementi di produttività o di efficienza organizzativa]

L'Aris e la Cimop ritengono che i suddetti compensi, siano correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa e previa emanazione del d.p.c.m. previsto dall'art. 33 comma 12 l. 183/2011, potranno essere assoggettati per tutto il 2012 al regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 26 d.l. 98/2011, e dagli art. 22 comma 6 e art. 33, commi 12 e 14, della legge n. 183/2011.

Il presente accordo ha durata determinata e avrà termine alla data del 31 dicembre 2012.

Entro 30 giorni dalla data odierna, la struttura provvederà al deposito del presente accordo presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. L.C.S.

reer

Maniformit